



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 294/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ IMPERIA TV S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “IMPERIA TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ART. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A)
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/05 05 E NELL’ART. 3,
COMMI 1 E 2 DELLA DELIBERA 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LIGURIA N. 05/2018 - PROC. 60/18/MRM-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 novembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la legge della Regione Liguria del 22 marzo 2013, n. 8, recante “*Istituzione organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 20 giugno 2014 con l’Autorità, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al CO.RE.COM. Liguria l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo mediante monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina ed avvio delle istruttorie procedimentali;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 05/2018 del CO.RE.COM. Liguria - adottato in data 14 maggio 2018 e notificato in data 17 maggio 2018 alla società Imperia Tv S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Imperia TV*”;

VISTI gli atti del procedimento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del CO.RE.COM. Liguria - cont. n. 05/2018 (giusta relazione sulle risultanze dell'attività di monitoraggio fornite dalla società Osservatorio di Pavia - prot. n. PG/2018/115009 del 17 aprile 2018 e relativa al periodo 12- 18 febbraio 2018), è stata contestata, in data 14 maggio 2018 e notificata in data 17 maggio 2018, alla società Imperia TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *"Imperia TV"*, la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 177/05 e nell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e s.m.i. in quanto il suddetto fornitore di servizi di media, durante la trasmissione dei programmi *"Il meglio di...una botta di musica"*, *"Sport Outdoor-Sky magazine"*, *"Mosaico"*, *"Bouquet TV-Wine & food"*, *"TG Lab"* e *"ADNKronos"*, avrebbe trasmesso, non segnalate, numerose immagini di loghi di prodotti commerciali. Durante la messa in onda di servizi televisivi in tema di moda, turismo ed attualità, avrebbe, inoltre, inserito numerosi prodotti a fini commerciali ed effettuato interviste ai proprietari di svariate attività in assenza di adeguate segnalazioni che individuino tali messaggi come pubblicitari.

Specificamente, il 12, 13, 14, 15, 16, 17 e il 18 febbraio 2018 durante la trasmissione del programma *"Il meglio di...una botta di musica"*, compare in sovrimpressione una striscia pubblicitaria che reclamizza la FIAT 500; allo stesso modo, il 15, il 17 ed il 18 febbraio 2018, durante il programma *"Sport Outdoor-Sky magazine"*, vengono intervistati diversi sportivi aderenti alla FISI mentre sullo sfondo compaiono i loghi degli sponsor *"Audi"*, *"Kappa"* e *"Falconieri"*, in assenza di qualsiasi segnalazione acustica o visiva. Durante il programma *"Mosaico"*, andato il 12, il 15 ed il 17 febbraio 2018 la conduttrice intervista il produttore di un gioiello che la stessa indossa, reclamizzandolo, mentre sullo schermo scorrono le immagini di un centro benessere, anche questo reclamizzato, sempre di proprietà dell'imprenditore. Ugualmente in questo caso non viene fatta alcuna segnalazione della presenza di inserimenti di prodotti a fini commerciali. Allo stesso modo, durante una puntata del programma *"Bouquet TV-Wine & food"* del 12 febbraio 2018 viene lanciato un servizio riguardante l'azienda agricola *"Il Lorese"* che si conclude con un fermo immagine di alcune bottiglie di vino dell'azienda ed il logo della stessa inquadrato in modo visibile, senza che venga data indicazione di inserimento di prodotti a fini commerciali. Nel programma *"TG Lab"*, trasmesso il 13, il 14 ed il 18 febbraio 2018, compaiono i loghi *"Unipol"* e *"UnipolSai"* senza alcun tipo di indicazione sulla eventuale natura commerciale degli inserimenti. Nel programma rotocalco *"ADNKronos"*, del 14, 15, 16 e 18 febbraio 2018, viene trasmesso un servizio sulla diffusione del noleggio di auto in Italia in cui sono intervistati l'AD ed il presidente di un'azienda del settore. Durante le interviste appare il logo dell'azienda, mentre alle spalle compare una schermata in cui viene reclamizzata un'offerta promozionale dell'azienda medesima.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Deduzioni della società

La società Imperia S.r.l. ha presentato in data 12 giugno 2018 una memoria difensiva (prot. n. 171740) nella quale, sostanzialmente, afferma che le trasmissioni contestate dal CO.RE.COM. Liguria «*attengono a programmi interamente prodotti da fornitori terzi forniti dalla nostra emittente a costo zero [...], quindi in totale assenza di contratti e introiti pubblicitari legati alla programmazione contestata. [...]. Una emittente di piccole dimensioni, come la nostra non riesce a fare una verifica minuziosa di tale programmazione in cui è presente tale forma di pubblicità indiretta*». [...]. Per ciò che concerne i prodotti inseriti durante le trasmissioni “Mosaico”, “Bouquet TV-Wine & food”, possono considerarsi oggetto del programma medesimo, e non già una forma di pubblicità».

La società sopra menzionata, convocata in sede di audizione il giorno 26 giugno 2018 richiamandosi a quanto affermato nella predetta memoria difensiva ha precisato “*che procederà a tutte le verifiche organizzative interne alla propria struttura al fine di evitare che nel futuro possano ripetersi gli episodi contestati*”.

3. Valutazioni dell’Autorità

La Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità, nella riunione del 18 settembre 2018, ha disposto ulteriori approfondimenti istruttori, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della delibera n. 410/14/CONS per consentire agli Uffici dell’Autorità di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori essenziali per verificare la fondatezza, in punto di fatto e di diritto, di quanto contestato dal Comitato regionale per le comunicazioni Liguria. Ciò ha determinato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della citata delibera n. 410/14/CONS, la proroga di ulteriori sessanta giorni del termine per l’adozione del provvedimento finale.

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della visione delle registrazioni, conferma quanto contestato dal Comitato regionale per le comunicazioni Liguria e cioè che la società Imperia TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Imperia TV*”, ha violato le disposizioni contenute nell’art. 36-bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 177/05 e nell’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e s.m.i.. Ciò che rileva, infatti, nella fattispecie *de qua* è il dato fattuale, la circostanza, cioè, che nell’ambito dei programmi contestati sono reclamizzati prodotti commerciali senza che sia rispettato l’obbligo di informazione della presenza degli stessi. Allo stesso modo in una rubrica attinente a notizie o informazioni su fatti di moda o *food*, non possono essere inserite immagini di prodotti o attività commerciali ricollegabili ai soggetti intervistati. Né può avere valenza esimente la circostanza in base alla quale l’emittente è troppo piccola per effettuare i debiti controlli, dal momento che ai sensi della normativa vigente [art. 2, lett. a), l), aa) e bb) TUSMAR] “*emittente*” è, comunque, il fornitore di servizi media lineari, ossia la “*persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo e che ne determina le modalità di organizzazione*”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Conseguentemente, questa Autorità ravvisa il carattere pubblicitario dei messaggi trasmessi, e la non riconoscibilità e non distinguibilità dello stesso dal contenuto editoriale. Costante giurisprudenza, infatti, (cfr. TAR Lazio sez. III, 17 gennaio 2007, n. 308) considera *“comunicazione commerciale occulta ai sensi dell’art. 2, lett. gg) e 36-bis, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 177 del 2005 l’esibizione o la citazione a fini promozionali di beni, servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un contesto comunicazionale informativo o di intrattenimento, allorché sussistano inquadrature indugianti in maniera innaturale sull’immagine commerciale ed inserite in modo artificioso nell’ambito del servizio, tali da non essere plausibilmente giustificabili in ragione di particolari esigenze artistiche o narrative”*;

CONSIDERATO che l’art. 36-bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 177/05 prevede che: *“le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”*;

CONSIDERATO che l’art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP sancisce che *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità e della televendita”*;

CONSIDERATO che l’art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP stabilisce che *«le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita»*;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del decreto legislativo n. 177/05;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali comunque da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società non ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale deve essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2017 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate oggetto di monitoraggio, ancorché in parte costituita da repliche di diverse trasmissioni, appare nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni. Pertanto, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto cont. n. 05/2017 proc. n. 60/18/MRM-CRC nella misura corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicata per sette volte, pari al numero dei giorni in cui sono state commesse le violazioni, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00);

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

ORDINA

alla società Imperia TV S.r.l., con sede legale ad Imperia, via F. Musso, n. 18, cod. fisc. 00921350088, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Imperia TV*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

disposizioni contenute nell'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 177/05 e nell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e s.m.i.;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 294/18/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 294/18/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Napoli, 29 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi